

EMENDATO



CITTÀ DI IGLESIAS

(PROVINCIA DI CARBONIA- IGLESIAS)



REGOLAMENTO COMUNALE

**Regolamento di incentivi all'imprenditorialità
e sgravi fiscali su imposte comunali.**

INTERVENTI A VALERE SUL FONDO PISL – POIC FSE.

reg-POIC.

Approvato con deliberazione del C.C. n° 10 del 23/08/2013



Regolamento di incentivi all'imprenditorialità e sgravi fiscali su imposte comunali

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di agevolazioni fiscali a favore delle imprese con sede legale ed operativa nel Comune di Iglesias, beneficiarie degli interventi a valere sul Fondo PISL – POIC FSE, in conformità col progetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n°176 del 30 agosto 2012.

Articolo 2 – Agevolazioni.

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per i primi tre anni a far data dall'ammissione alle agevolazioni del POIC e relativi agli immobili direttamente e interamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento dell'attività.

La quantificazione dello sgravio è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali dovuti (TARES, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità), regolarmente pagati per i primi tre anni a far data dall'ammissione alle agevolazioni del POIC, e non potrà superare il 90% dei tributi pagati fino all'importo massimo di euro 3.000,00, (tremila/00) nei tre anni, al netto del tributo già percepito dal comune per l'immobile oggetto dell'attività imprenditoriale agevolata ai sensi del POIC.

L'Amministrazione comunale concederà l'erogazione degli sgravi fiscali a valere sull'importo delle imposte dovute.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare dello sgravio previsto dal presente regolamento:

1. i soggetti di età superiore ai 18 anni che vogliono realizzare un progetto d'impresa che abbia sede legale ed operativa ubicata nel Comune di Iglesias, costituita con una qualsiasi forma giuridica.
2. le imprese che esercitano direttamente l'attività nelle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:
 - A10;
 - C1;
 - C2 (solo se funzionali all'attività);
 - C3;
 - C4;



- D1;
- D2;
- D3;
- D7;
- D8.

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda, e per tutto il periodo per il quale si richiede l'agevolazione, posseggono e mantengono i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.,
2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
3. non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

1. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Iglesias e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.
2. i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Le eventuali esclusioni devono essere valutate nel periodo di erogazione delle agevolazioni e divengono esecutive se non decadono nel periodo medesimo.

Articolo 5 – Procedura.

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Iglesias - Ufficio tributi entro il 31 gennaio di ogni anno apposita domanda



di agevolazione allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali di cui all'articolo 3 riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa, che dovrà essere esibita nei modi e termini richiesti, pena l'esclusione dalle suddette agevolazioni fiscali.

L'ufficio preposto determinerà la quantificazione delle agevolazioni, previo riscontro da parte del Settore Sportello unico e attività produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale.

Articolo 6 - Ulteriori condizioni e revoche.

I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del "de minimis" di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il Comune procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

I soggetti che richiedono l'agevolazione di cui al presente regolamento, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento in relazione a tutti i tributi comunali. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.